



Ordine Assistenti Sociali Consiglio Regionale Abruzzo
“IL SISTEMA TERRITORIALE NELLA PREVENZIONE DELLE ESI
E VIOLENZA DI GENERE”
Standard e azioni chiave per garantire la tutela delle famiglie

Relatore Avv. M. Teresa Salbitani

21 gennaio 2022



Abstract

- Violenza e conflitto: la linea di demarcazione. Conflitto genitoriale. Normative sovranazionali e nazionali. La giurisprudenza rilevante: evitare la vittimizzazione secondaria della vittima; non dare spazio a presunte teorie di PAS nei casi di violenza. Violenza assistita. Violenza e affidamento dei figli. Le indicazioni del Grevio recepite dal CSM. Rapporti tra il Giudice penale ed il Giudice civile.

Fonti nazionali

- -ordinamento nazionale: codice penale e codice civile – codici di procedura – come integrato dalle norme sovranazionali ratificate
- CODICE ROSSO : Legge 69/2019

@

Buone prassi schematizzate da:

- *-PROTOCOLLI (PROCURA TERAMO > aggiornati al 2016*
- *-PROTOCOLLO 2016 CONDIVISO CON PREFETTURA*
- *Linee Guida*

Fonti sovranazionali

4

- -Cedaw - *convenzione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne*
- -crpd - convenzione sui diritti delle persone portatrici di disabilità
- -C. di Istanbul

- **Giurisprudenza rilevante**
- -Ordinanza GUP Roma 16.03.2020- a firma Dott. P.Di Nicola (a seguito di richiesta di archiviazione da parte del PM)
- -Sentenza GUP Roma 23/12/2019 Dott. P. Di Nicola (a seguito di giudizio abbreviato)

principi

- *--la possibilità di accedere alla giustizia è un diritto umano ed è anche la chiave per la realizzazione di tutti gli altri diritti umani, compresi i diritti di non discriminazione ed uguaglianza*
- *---le donne vittime di violenza trovano barriere specifiche a detto accesso proprio a causa del loro genere: gli ostacoli principali sono gli stereotipi*
- *----lo stereotipo è un processo rigido di categorizzazione e di organizzazione della realtà e degli esseri umani, secondo il quale questi si ritengono conosciuti senza diretta esperienza:*
- *--lo stereotipo è il nucleo cognitivo del pregiudizio: in quanto costituisce un insieme di informazioni su una categoria di persone tradotto da una immagine cristallizzata.*

Vulnerabilità della p.o. e suo ascolto:

- La vulnerabilità è un concetto inserito dalla normativa sovranazionale:
- Per **vulnerabilità** si può genericamente intendere la condizione di debolezza che caratterizza, per così dire “strutturalmente” o “funzionalmente” la persona offesa dal reato e, più in generale, il teste nel processo penale.
- ---per le **persone minorenni**: l'**art 392 co. 1 bis c.p.p** prevedendo che, nel caso si proceda per gli stessi delitti richiamati dall'art. 351 co. 1 ter c.p.p., si possa richiedere l'incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza della persona minorenni al di fuori degli stringenti presupposti previsti dall'art. 392 co 1 c.p.p..L'importanza di procedere all'assunzione della testimonianza del minore attraverso lo strumento dell'incidente probatorio è ormai un dato acquisito, ed è di immediata utilità laddove il minore sia anche persona offesa dal reato, in quanto in tal modo si evita- o, quanto meno, si attenua- quel processo di cd. vittimizzazione secondaria che è connaturato alla rievocazione dei fatti – da parte della p.o. o del teste vulnerabile- durante processo penale.

Audizione persona minorenni

- **L'art. 398 co. 5 bis c.p.p.**, infatti, prevede che, sempre con riferimento ai casi in cui si proceda per i reati richiamati dagli artt. 351 co. 1 ter c.p.p. e 392 co. 1 bis c.p.p., *“il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva”*.

Audizione persona maggiorenne

- per le quali i presidi posti a garanzia dell'ascolto in fase di indagine sono subordinati a presupposti diversi.
- Innova l'ordinamento in questo senso, **il d.lgs. 212/2015** che, come sopra detto, ha recepito la Direttiva 2012/29/UE, e ha introdotto **l'art. 90 quater c.p.p.**, definendo espressamente lo stato di **vulnerabilità** rilevante ai sensi delle disposizioni codicistiche e riferendolo sempre alla persona offesa dal reato.
- In particolare, la norma statuisce che: “ agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato”.

L'audizione della vittima nella Convenzione di Istanbul

- anche il soggetto di età adulta - e senza particolari patologie, che lo farebbero assimilare al minore-, qualora versi in uno stato di fragilità a causa di particolari legami affettivi/familiari/amicali con l'agente, può ottenere di essere ascoltato con la modalità della audizione protetta, anche se di età adulta.
- La vulnerabilità è, inoltre motivazione per la richiesta di incidente probatorio.
- E' evidente che, qualora questa situazione di fragilità non sia rilevabile dalle carte processuali, ben può ed anzi deve il Difensore, sottoporla ed illustrarla al Giudice penale, al fine di ottenere le misure tutelanti per la predetta audizione .
- Tale indicazione (*che già faceva parte del Protocollo della Procura di Teramo*) sostanzialmente viene applicato in ogni fase del processo.
- in assenza di rilievo da parte dell'Autorità G. può essere il Difensore a farne richiesta.

CONFLITTO/VIOLENZA

- --la Convenzione di Istanbul -art 48 - vietava di ricorrere a metodi di risoluzione alternativa delle controversie - inclusa la Mediazione familiare- e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza, in quanto, se c'è violenza non vi può essere spazio per alcun tipo di accordo tra le parti, mentre questo è necessario o comunque può essere stimolato, quando vi è conflitto.

Pertanto

- 1) Risulta necessario l'indagine sulla natura del contrasto
- 2) Non è assolutamente consigliabile <(*anzi è vietato per normativa convenzionale*), il percorso di mediazione familiare
- 3) Potrebbe invece rivelarsi utile la Mediazione penale, laddove la vittima ha un suo spazio riconosciuto ed il reo prende coscienza del disvalore del fatto compiuto
- Il GREVIO (*organismo sovranazionale che controlla l'andamento della violenza e l'applicazione delle normative di contrasto*) ha sollecitato sul punto, una precisa risposta della Magistratura.

Come riconoscere la violenza dal conflitto

violenza > relazione asimmetrica

conflitto > relazione simmetrica

- *“La conflittualità presuppone sempre una situazione interpersonale basata su posizioni di forza (economica, sociale, relazionale, culturale) simmetriche.*
- *La mancanza di simmetria determina l’insorgenza e la necessità di riconoscere la violenza: la relazione è asimmetrica: vi è una posizione dominante ed una – persistentemente - sottomessa.*
- Ma non si cada nell’errore già fatto dalla giurisprudenza meno attenta, la quale escude l’integrazione del reato di maltrattamento nei casi in cui la vittima reagisca con autodifesa: non può catalogarsi *offesa reciproca* l’evento in cui una parte aggredisce (verbalmente, con minaccia, fisicamente, con ricorso alle omissioni : ti tolgo il mantenimento, non ti do i soldi per la spesa....) e l’altra si difende ponendo in essere una autodifesa che non travalica i limiti di proporzione ed adeguatezza.
- --Ancora va sottolineato come occorra accertare se la vittima sia stata relegata in una posizione di minorata difesa, anche e soprattutto a causa della sua relazione affettiva/intima con l’agente.

Cos'è la violenza

- *..”ogni forma di violenza che venga consumata in ragione o nell’ambito di un contesto relazionale connotato da reciproco affidamento e progettualità condivisa, e che provochi una condizione di asimmetria relazionale coatta, è violenza familiare”*
- in molte Procure, dopo un periodo di frequenti richieste di archiviazione -ritenuta la violenza > conflitto dal P.M.- si è pervenuti ad una limitazione di tali richieste e, addirittura, in alcuni casi, alla restituzione del fascicolo al PM, con la richiesta di imputazione coatta. Ciò comporta che il Giudice possa accedere al giudizio, alla fase istruttoria ed alla emissione di eventuale Sentenza di condanna che andrà ad incidere sulla regolamentazione dei rapporti personali genitoriali.

Conflitto genitoriale

- 'conflittualità genitoriale è ogni azione reciproca inquadrabile in un contesto in cui due *soggetti agiscano sullo stesso piano –relazionale, economico, culturale, psicologico e personale- al fine di soddisfacimento di una propria personale pretesa.*'

RAPPORTI TRA MAGISTRATURA CIVILE E MAGISTRATURA PENALE: art. 64 bis disp. att cpp

- L'esigenza difensiva segnalata ormai da anni è stata recepita dal Codice Rosso con la formulazione dell'art. 64 bis disp att. cpp (art. 19 comma 1 L. 69/2019)
- In passato, il versare gli atti penali nel fascicolo civile (procedimenti di separazione, divorzio, 337 ter o provvedimenti a tutela accessi dinanzi al T.M. ex art. 330, 333 cc,) era lasciato alla diligenza delle parti.
- Ora, il Giudice penale deve obbligatoriamente trasferire al Giudice civile:
 - --avviso di conclusione delle indagini
 - --procedimento di archiviazione
 - --sentenza
- *Dunque non possono più viaggiare su strade diverse i provvedimenti dell'uno e dell'altro Giudice.*

Violenza assistita

- Prima dell'entrata in vigore della L. 69/2019 (Codice Rosso), la commissione di atti violenti – integranti il reato di maltrattamenti in famiglia- alla presenza e/o contro un minore, determinava :
 - ---possibile contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n° 11 quinquies c.p.
 - ---contestazione del reato di maltrattamento contro il minore;
- ora, l'art. 9 comma 4 L. 69/2019, ha introdotto il reato autonomo previsto all'art. 572 u.c. cp, che si integra *quando il maltrattamento è diretto nei confronti dell'altro genitore ma viene compiuto alla presenza del figlio minore*.
- *(art. 9:-----All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:*
- *a) al primo comma, le parole: «da due a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»;*
- *b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilita' come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto e' commesso con armi»;*
- *c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.»*

Art. 572 c.p. u.comma> violenza assistita

- Il nuovo disposto normativo attua la Convenzione di ISTAMBUL sotto diversi profili:
- ----art. 22 c. 2> impone agli stati di predisporre servizi di supporto specializzati per i figli delle donne vittima
- ----art. 26 >> protezione e supporto ai minori testimoni di violenza

violenza e modalità di affido dei figli

- Una condanna per maltrattamenti può portare alla decadenza dalla responsabilità genitoriale quale pena accessoria comminata dal Giudice penale.
- --Ma per gli effetti della pronta informazione al Giudice civile, dei provvedimenti assunti in sede penale, quello (T.O e T.M.) anche l'apertura del procedimento con la contestazione dei detti reati, di conseguenza dovrebbe portare ad *“adattare le modalità di espletamento del munus genitoriale portando ad una negativa valutazione delle capacità genitoriali >> intese come capacità di accadimento:*
- L'art. 31 della Conv. di Istambul, prevede che, *nel superiore interesse del minore il giudice deve valutare, in sede di affidamento, gli episodi di violenza e garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini”*
- Tale disposto è stato ripreso anche dalle linee guida del CSM *“l'art. 31 Conv. I. deve trovare rigorosa applicazione al fine della necessaria valutazione delle pregresse azioni violente del genitore maltrattante sia nei casi di violenza assistita o diretta su minori , sia nel caso di violenza esclusiva e diretta sull'altro genitore.*

Mezzi di tutela del minore

- --La tutela va assicurata mediante la applicazione dei disposti degli att. 330, 333, 337 quater cc, con la previsione dell'allontanamento del genitore, della decadenza dalla r. g., della disposizione dell'affido esclusivo, in alternativa al modulo generale dell'affido condiviso.
- --Risultano naturalmente applicabili e necessari, tutti quegli strumenti che rendono attuata la protezione del minore: visite assistite, visite protette, ma anche sospensione delle visite sino alla soddisfazione di un percorso psicoterapeutico per maltrattanti, che, diventa necessario ai fini della eventuale sospensione della pena nell'ipotesi di condanna per maltrattamenti aggravati. (disposizione art. 6 Cod. Rosso).

Raccomandazioni del Grevio ---- PAS

- Nonostante questo univoco e convergente apparato normativo, l'esperienza, ci ha fatto vedere che in molti casi i figli hanno patito gravi danni, sin'anche la morte, per mano di genitore già accusato di violenza in famiglia, perché non opportunamente tutelati durante gli spazi di incontro/tenimento ancora concessi al genitore violento.
- --PAS: la diagnosi di pas ricorre insistentemente anche nelle CTU, benché la Cassazione (e non solo), si è più volte pronunciata sulla inesistenza di detto ipotizzato condizionamento.
--E' pertanto, assolutamente illegittimo "costringere" un minore a riallacciare rapporti con il genitore che viene rifiutato, a seguito di maltrattamenti agiti.

- --E' opportuno qui richiamare le condivisibili osservazioni contenute nel Rapporto del Grevio:
"...le autorità italiane sono esortate ad interdire l'utilizzo da parte di esperti, servizi sociali, e tribunali di concetti legati alla alienazione parentale.... E approcci o principi.. che tendono a considerare le madri che denunciano la violenza come genitori non cooperanti e inadatti riconducendo riconducendo a loro il cattivo rapporto tra il genitore violento ed i figli".
- *".....la violenza domestica è un fattore essenziale nelle determinazioni da assumere sull'affidamento dei figli per cui non è opportuno favorire accordi tra genitori nelle relazioni connotate da violenza perché la violenza tra partner è indicativa di uno squilibrio di potere nel rapporto che può compromettere la capacità di negoziare e giungere ad un accordo reciprocamente accettabile..."*

- Si ricorda che il CSM ha stilato linee guida con buone prassi da seguire da parte del Giudice civile (Scuola Superiore della Magistratura, Report dei gruppi di lavoro, Scandicci 2019.)
- Dopo il caso Talpis, (*l'Italia è stata sanzionata dalla C.EU per mancata protezione ad una donna ed al figlio, rimasto ucciso per mano del padre violento*), il Consiglio Superiore della Magistratura ha emanato importanti linee guida che espressamente evidenziano - al fine di evitare l'escalation di violenza :
- l'esigenza di specializzazione, di un coordinamento anche tra magistratura civile e penale, di una maggiore conoscenza dei procedimenti spesso paralleli relativi ad una stessa situazione di fatto, di coordinamento istruttorio anche per evitare "vittimizzazione processuale" secondaria, di maggiore coerenza nell'esito dei procedimenti penali e di quelli relativi all'affido dei figli minori. 21

- Evitare la vittimizzazione secondaria della vittima

"**vittimizzazione secondaria**", conseguenze negative, ulteriori rispetto alla commissione del reato, che la vittima può subire quale conseguenza indiretta della commissione del reato nei suoi confronti []: es: da una mala audizione; dall'allontanamento dei figli eccc

- Inserire nella formazione degli Operatori tecniche per la previsione e valutazione del rischio (test SARA...)

- *il formulario Spousal Assault Risk Assessment Guide: S.A.R.A. - (Screening). Valutazione del Rischio di Recidiva Si conviene per un utilizzo che preveda una non adesione acritica alla valutazione, ma l'utilizzazione come una sorta di check list nell'interrogatorio libero delle parti, anche per valutare eventuali incoerenze tra la denuncia penale e il ricorso civile.*

da Linee Guida CSM – 2019 : **Il ruolo dei servizi:**

- *effetto dissuasivo, sostegno alle vittime, e recupero dell'aggressore*
- Il ruolo dei servizi/volontariato è essenziale nel contrasto alla violenza di genere. Si avverte l'esigenza di una formazione comune e di condivisione delle nozioni essenziali, quali lo spazio neutro, la visita protetta. Si può anche pensare di formare una rete di interventi coordinata al fine di aiutare non solo la vittima ma anche l'aggressore, in particolare quando c'è tossicodipendenza, ludopatia, alcolodipendenza disagio sociale ed in generale sofferenza psichiatrica. Il recupero dell'aggressore è in fondo esso stesso una misura di prevenzione. Inoltre è fondamentale avviare percorsi di aiuto per i minori, sia per rendere effettive le tutele in favore degli orfani delle violenze, ma anche per avviare percorsi rieducativi al fine di evitare che i minori vittima di violenza diretta o di violenza assistita diventino a loro volta adulti violenti.